SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(N. 1898)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro per la Funzione Pubblica
(GASPARI)

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(GRANELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1986

Riordinamento del Centro alti studi europei di Urbino

Fin dal 1978 funziona presso l'Università degli studi di Urbino il Centro alti studi europei con le seguenti finalità:

approfondire gli studi e favorire l'insegnamento e la conoscenza dei problemi europei in un'ottica interdisciplinare;

promuovere la cooperazione interuniversitaria e studi e ricerche a livello internazionale; organizzare convegni ed ogni altra manifestazione culturale e scientifica;

pubblicare riviste, periodici, studi destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi della cultura europea.

Nel corso di questi ultimi anni il Centro, in ottemperanza ai propri fini, ha dato vita a numerose iniziative culturali e scienti-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fiche di risonanza non solo nazionale ma anche internazionale, organizzando riunioni, convegni, congressi, cui hanno partecipato eminenti personalità del mondo accademico dei paesi europei ed extra europei.

Per tale meritoria attività, con decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 27 febbraio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1985) al CASE è stata riconosciuta la personalità giuridica e nel contempo è stato approvato il relativo statuto che meglio puntualizza il ruolo del Centro quale polo di raccordo tra il mondo universitario europeo, le istituzioni comunitarie e i competenti organi dei singoli Stati per la promozione della conoscenza delle tematiche europeistiche e della cooperazione interuniversitaria.

Nell'ottobre 1984 il Centro ha organizzato in Urbino un convegno internazionale sulle « innovazioni tecnologiche del processo industriale nel quadro dell'interpretazione comunitaria » cui hanno partecipato eminenti esperti nel settore delle nuove tecnologie, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, del mondo accademico, delle pubbliche amministrazioni italiana, tedesca e francese e delle più importanti imprese pubbliche e private operanti nel settore. Nel corso di tale iniziativa è emersa l'esigenza di promuovere approfonditi studi in ordine ai problemi della formazione e dell'informazione attraverso le nuove tecnologie, nel quadro di più stretti rapporti tra mondo universitario e mondo economico e produttivo. A tal fine il CASE, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri della pubblica istruzione e degli affari esteri, ha proceduto alla costituzione di appositi gruppi di lavoro per l'approfondimento delle suddette tematiche al fine della predisposizione di un progetto internazionale di collaborazione a livello europeo.

La rilevanza dei temi affrontati dal CA-SE nel campo della formazione post-universitaria, in un'ottica internazionale, per contribuire alla costruzione di un'Europa più unita sono alla base delle finalità che si intendono perseguire con il presente disegno di legge, mediante il quale al Centro stesso viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico e adeguate risorse finanziarie per il perseguimento di propri compiti istituzionali.

L'articolo 1, pertanto, attribuisce al Centro detta qualificazione e lo pone sotto la diretta vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Con l'articolo 2 vengono puntualizzati i compiti del CASE il quale, oltre a favorire la conoscenza delle tematiche europeistiche e lo sviluppo di rapporti di cooperazione interuniversitaria, promuove il raccordo tra mondo scientifico e sistema produttivo nel quadro della integrazione europea.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si occupano poi degli organi di amministrazione e di controllo interno, in particolare la composizione del consiglio di amministrazione assicura la rappresentanza non solo degli organi amministrativi italiani competenti, ma anche delle istituzioni comunitarie, onde assicurare un idoneo raccordo tra le attività istituzionali del Centro e quelle della Comunità.

Gli articoli 10 e 11 dispongono in ordine al patrimonio del Centro e alle risorse finanziarie a sua disposizione, nonchè dettano norme per la deliberazione e l'approvazione dei documenti finanziari (bilanci e conti consuntivi).

L'articolo 12 prevede la concessione al Centro, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, di un contributo di funzionamento di lire 500 milioni e dispone in ordine alla relativa copertura finanziaria.

L'articolo 13, infine, detta norme transitorie in ordine all'adeguamento del vigente statuto del CASE e all'adozione del regolamento relativo allo stato giuridico e al trattamento economico del personale occorrente al funzionamento del Centro stesso.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il Centro alti studi europei (CASE) è istituto scientifico speciale con rilevanza nazionale e internazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
- 2. Il Centro ha sede in Urbino ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
- 3. Il Centro ha lo scopo di promuovere e favorire, in ambito nazionale ed internazionale, la conoscenza del processo di unificazione dell'Europa in tutti i suoi aspetti, il raccordo tra mondo scientifico, sistema produttivo e pubblica Amministrazione ed in particolare la cooperazione interuniversitaria a livello scientifico e didattico.

Art. 2.

- 1. Per il perseguimento dei propri scopi il Centro:
- a) approfondisce gli studi e favorisce l'insegnamento e la conoscenza interdisciplinare dei problemi europei in una o più lingue comunitarie;
- b) promuove e sviluppa rapporti di cooperazione con università ed istituzioni scientifiche e culturali nazionali, straniere e internazionali, compresi i Paesi in via di sviluppo;
- c) promuove il raccordo tra mondo scientifico, pubblica Amministrazione e sistema produttivo nel quadro del processo di integrazione europea, anche al fine della istituzione di un dottorato di ricerca riconosciuto nei Paesi comunitari;
- d) promuove e favorisce ricerche finalizzate e in comune tra i Paesi della Comunità;
- e) esegue studi e ricerche per conto di enti pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali;

1X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- f) approfondisce gli studi sui modi e sui tempi di armonizzazione dei programmi di insegnamento nei Paesi comunitari, nell'ottica del riconoscimento degli studi e dei relativi titoli e del conseguimento della piena mobilità dei docenti, dei ricercatori e degli studenti;
- g) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari di studio e ogni altra manifestazione culturale e scientifica;
- h) cura la pubblicazione di riviste periodiche e libri per favorire la collaborazione e l'integrazione europea;
- i) organizza nel proprio seno una Scuola europea di amministrazione e di scienze politiche a livello universitario, aperta a cittadini italiani e stranieri, compresi quelli provenienti dai Paesi in via di sviluppo, al termine della quale rilascia appositi attestati, validi nei Paesi esteri, secondo i rispettivi ordinamenti;
- l) promuove, attraverso l'istituzione di appositi corsi, l'aggiornamento e la formazione:
- 1) del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
- 2) del personale degli enti privati e pubblici, nazionali e internazionali;
- m) può istituire apposite sezioni negli Stati comunitari ed extracomunitari;
- n) concede borse di studio e di ricerca a cittadini italiani e stranieri.
- 2. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali il Centro può promuovere la costituzione di organismi consortili con istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, nonchè con enti pubblici e privati.

Art. 3.

- 1. Sono organi del Centro:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio scientifico;
 - d) il segretario generale;
 - e) il collegio del revisori dei conti.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

- 1. Il consiglio di amministrazione del Centro è costituito:
- a) dal presidente del Centro stesso, che lo presiede;
- b) dal direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione, o da un suo delegato;
- c) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri, o da un suo delegato;
- d) da un alto funzionario della Commissione delle Comunità europee;
- e) da un alto funzionario del Parlamento europeo;
- f) da un alto funzionario del Consiglio d'Europa;
- g) da un membro designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
- 2. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione il segretario generale con voto consultivo e con funzioni di segretario.
- 3. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica tre anni.
- 4. Possono far parte del consiglio di amministrazione tre esperti di problemi europei, cooptati dal consiglio stesso.

Art. 5.

- 1. Il consiglio di amministrazione:
- a) stabilisce le linee generali dell'attività del Centro;
- b) approva il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo;
- c) delibera sugli schemi dei contratti e delle convenzioni da stipulare, su tutti i provvedimenti di carattere generale concernenti l'attuazione degli scopi istituzionali, nonchè sull'organizzazione e l'amministrazione del Centro stesso;

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- d) nomina nel proprio seno, nella prima seduta, il vice presidente;
 - e) nomina il segretario generale;
- f) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.
- 2. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione del presidente e in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta il presidente stesso o almeno un terzo dei suoi componenti.
- 3. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente del Centro.

Art. 6.

- 1. Il presidente del Centro è nominato, con lo stesso decreto di cui all'articolo 4, tra eminenti personalità del mondo culturale italiano particolarmente qualificate nel settore afferente gli scopi istituzionali del Centro stesso; dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
 - 2. Il presidente del Centro:
- a) ha la rappresentanza legale del Centro stesso:
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) fissa l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio stesso;
- d) predispone le relazioni annuali, programmatica e consuntiva, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione:
- e) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del consiglio stesso nella successiva riunione;
- f) sovraintende al funzionamento del Centro e all'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- g) adotta gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati dal consiglio di amministrazione:
- h) esercita ogni altra attribuzione a lui demandata da norme di legge o di regolamento.

Art. 7.

- 1. Il consiglio scientifico del Centro è organo di consulenza del consiglio di amministrazione.
- 2. Nello statuto di cui all'articolo 13 sono definiti i compiti e la composizione del consiglio scientifico.

Art. 8.

- 1. Il segretario generale del Centro è nominato dal consiglio di amministrazione.
 - 2. Il segretario generale:
- a) predispone, su indicazione del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e compila il conto consuntivo:
- b) cura i rapporti con le Amministrazioni statali, le istituzioni comunitarie e internazionali, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, con gli enti pubblici e privati e coordina le attività del Centro:
- c) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
- d) sovraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili del Centro:
- e) vigila sull'osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari del Centro:
- f) adotta gli atti, di sua esclusiva competenza, relativi al personale del Centro;
- g) esercita ogni altra attribuzione a lui demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che non sia di competenza di altri organi del Centro;
- h) partecipa con voto consultivo e funzioni di segretario alle adunanze del consiglio di amministrazione.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

- 1. Il controllo della gestione del Centro è affidato ad un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composto di tre membri effettivi e tre supplenti designati:
- a) un revisore effettivo, con funzione di presidente, ed uno supplente dal Ministro del tesoro;
- b) due revisori effettivi e due supplenti dal Ministro della pubblica istruzione.
- 2. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati.
- 3. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua la verifica di cassa.
- 4. I membri del collegio possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

- 1. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali il Centro si avvale:
 - a) dei redditi patrimoniali;
- b) degli eventuali proventi derivanti dall'attività del Centro;
- c) del contributo erogato dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 12, nonchè da altre Amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni delle Comunità europee;
- d) dei contributi di enti pubblici e privati,

Art. 11.

1. L'esercizio finanziario del Centro ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2. Il bilancio di previsione è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 aprile dell'anno successivo.
- 3. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, corredati dalle relazioni del presidente del Centro e del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, entro quindici giorni dalla data di deliberazione, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.
- 4. Le norme per l'amministrazione e la contabilità del Centro saranno dettate in un apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Art. 12.

- 1. A decorrere dall'anno 1986, al Centro alti studi europei di Urbino è concesso un contributo annuo di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari all'importo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1938, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando:
- a) per il 1986, parte dell'accantonamento preordinato per « Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori »;
- b) per gli anni 1987 e 1988, parte dell'accantonamento preordinato per « Adeguamento canone Repubblica di San Marino ».
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

assoluta lo statuto del Centro, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

- 2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto del Centro continua ad applicarsi, in quanto compatibile con le norme della presente legge, lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa.
- 3. La dotazione organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, ivi compreso il segretario generale, occorrente per il funzionamento del Centro, sono disciplinati, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.